



ATTO N. 1042/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Daniele Nicchi
Relatore di minoranza Consigliere Donatella Porzi
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SUL

Disegno di legge

“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 4 luglio 2022

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 5 luglio 2022




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 4 luglio 2022, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, del Regolamento Interno l'Atto n. 1042 (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)) ed ha espresso a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo così come riformulato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Daniele Nicchi e per le minoranze il Consigliere Donatella Porzi.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 9 settembre 2021 e assegnato, in pari data, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1042);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTO l'emendamento interamente sostitutivo presentato dall'Assessore Paola Agabiti con nota prot. n. 3700 del 24 maggio 2022;

VISTI gli emendamenti e sub emendamenti all'emendamento interamente sostitutivo presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per le minoranze dal Consigliere Donatella Porzi (ATTO 1042 BIS);


VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2* della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge regionale 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);



VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

VISTA la legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004));

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate);

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale);


VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

VISTO il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 1 (Istituzione del Comitato Legislativo);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;


con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...
voti contrari e ... voti di astensione, espressi



nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)", composta di n. 49 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria))

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Principi generali)

1. La presente legge disciplina gli elementi fondamentali della programmazione e dell'ordinamento finanziario e contabile regionale, in attuazione degli articoli 18 e 78 dello Statuto regionale e nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento particolare:

- a) agli obiettivi, ai soggetti, agli strumenti, alle procedure e alle verifiche della programmazione regionale;*
- b) agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;*
- c) alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle spese;*
- d) ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;*
- e) al sistema di controllo interno;*
- f) alle responsabilità e ai controlli sulla gestione del bilancio."*

Art. 2


(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Principi contabili)

1. In attuazione dell'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione adotta i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli Allegati 1 e 4 del medesimo decreto legislativo."



Art. 3

(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2000, dopo la parola: "*legge*" sono aggiunte le seguenti: "*, in conformità al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011,*".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2000, sono soppresse le parole: "*ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Regione,*".
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 13/2000, le parole: "*3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.*" sono sostituite dalle seguenti: "*4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), d'ora in poi TUEL.*".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2000, le parole: "*e comunitarie*" sono sostituite dalle seguenti: "*ed europee*".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2000, le parole: "*pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica*".
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 13/2000, le parole: "*e comunitari*" sono sostituite dalle seguenti: "*ed europei*".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 7 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Atti della programmazione)

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, nonché mediante:
 - a) il Programma Strategico Territoriale, di seguito denominato PST;
 - b) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;
 - c) i piani di settore ed intersettoriali;
 - d) i programmi regionali dell'Unione Europea;



e) *gli strumenti di programmazione negoziata.*”.

Art. 7
(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis

(Programma di Governo)

1. Il Programma di Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, dello Statuto, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2, punto 1, dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011.”.

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 9 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Il Programma Strategico Territoriale)

1. Il Programma Strategico Territoriale è lo strumento di programmazione e pianificazione, di livello e scala regionale, in ambito territoriale, disciplinato dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

2. La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti fondamentali di riferimento (DEFR e PST) i quali si integrano senza sovrapporsi.”.

Art. 9
(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2000, la parola: “PRS” è sostituita dalle seguenti: “Programma di Governo”.


Art. 10
(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 13/2000)

1. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla seguente: “Programmi regionali dell'Unione Europea”.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2000, le parole: “di intervento regionali” sono sostituite dalle seguenti: “regionali dell'Unione Europea”.

3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 13/2000, la parola: “strutturali” è sostituita dalla seguente: “europei”.

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 13/2000)



1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000, le lettere d) ed e), sono abrogate.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000, il segno di punteggiatura: “;” è sostituito con il seguente: “.”.
3. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000, è abrogato.
4. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000, le parole: “previsti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto” sono soppresse e le parole: “27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “34 del TUEL”.
5. Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000, è abrogato.

Art.12


(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 14 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Documento di economia e finanza regionale)


1. *La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), in conformità al d.lgs. 118/2011.*
2. *Il DEFR concerne l'esercizio di riferimento e i due successivi, è aggiornato annualmente ed è redatto per le finalità di cui al paragrafo 5.2 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011. Il DEFR contiene, almeno, gli elementi individuati dal paragrafo 5.3 del medesimo Allegato.*
3. *Il DEFR tiene conto, per il periodo a cui fa riferimento, degli effetti dei programmi europei in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di economia e finanza, d'ora in poi DEF, di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri) e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.*
4. *Il DEFR costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all'articolo 99, il DEFR:*
 - a) *verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del Programma di Governo e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;*
 - b) *delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali*



- necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio;
- c) indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.
5. Il DEFR contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DEFR sono altresì indicati:
- a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di riferimento;
 - b) gli aggiornamenti e le modificazioni degli altri documenti di programmazione, nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;
 - c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
 - d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;
 - e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b) nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);
 - f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;
 - g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio di previsione della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.
6. Il DEFR non può indicare elementi incompatibili con quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011.
7. Ferma restando la disciplina di cui all'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, l'ultimo DEFR redatto prima di ogni elezione per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e dell'Assemblea legislativa regionale si limita all'individuazione delle azioni di fine legislatura e alla descrizione delle attività che per mero effetto di trascinamento attuativo sconfinino oltre la scadenza elettorale per tutto il primo anno a cui è riferito il DEFR stesso.”.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 13/2000)



1. L'articolo 15 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Legge di stabilità regionale e bilancio di previsione regionale)

1. Il disegno di legge di stabilità regionale, il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di assestamento del bilancio e gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio sono presentati ed approvati in osservanza alle disposizioni dettate dal principio della programmazione di cui all'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011."

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 19 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Procedimento di formazione dei programmi regionali dell'Unione Europea)

1. I programmi regionali dell'Unione Europea sono elaborati sotto forma di Piani Operativi regionali (POR) o secondo altre determinazioni settoriali facendo riferimento alle strumentazioni ed alle procedure dell'Unione Europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale ed istituzionali, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.

2. La Giunta regionale designa le direzioni che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione dello schema di cui al comma 4 e dei relativi programmi europei. La elaborazione si effettua con specifico riferimento:

- a) all'individuazione degli obiettivi generali e specifici, dei relativi Assi e azioni/misure e in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione Europea;*
- b) alla fattibilità finanziario-contabile;*
- c) alle procedure di gestione e controllo della fase di realizzazione.*

3. La Giunta regionale indica altresì, in rapporto allo specifico programma, la direzione prevalente in termini di competenze settoriali. Le proposte tecniche dello schema di cui al comma 4 e dei relativi programmi europei sono presentate alla Giunta regionale dal direttore con competenza prevalente e dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione, di concerto con gli altri direttori regionali.

4. La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di



orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'articolo 5 e all'esame del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma all'Assemblea legislativa, che lo approva, ai fini del negoziato, con una risoluzione in cui, in coerenza con il Programma di Governo, vengono delineati gli indirizzi fondamentali e le priorità. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi europei, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Unione Europea.

5. Gli atti da presentare per il negoziato di cui al comma 4 sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea."

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 13/2000, le parole: "al comma 1 dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21".
2. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 13/2000, le parole: "al Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Assemblea legislativa" e la parola: "PRS" è sostituita dalle seguenti: "Programma di Governo".

Art. 16


(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 21 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Procedimento di formazione del Documento di Economia e Finanza Regionale)

1. La Giunta regionale adotta lo schema di DEFR nel rispetto di quanto disposto dall'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011.
2. La Giunta regionale individua le strutture con responsabilità prevalente, le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definisce le modalità e la tempistica per la presentazione dello schema di DEFR ai fini dell'adozione da parte della Giunta regionale nei termini per la presentazione all'Assemblea legislativa ai sensi del comma 4.
3. Lo schema di DEFR è sottoposto all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall'articolo 5 e



all'esame del Consiglio delle autonomie locali.

4. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, nei termini di cui all'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, la proposta di DEFR, allegando i documenti e i pareri che sono eventualmente scaturiti dalla concertazione. L'Assemblea legislativa approva il DEFR con atto di indirizzo politico-amministrativo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle fasi di predisposizione, adozione, presentazione e approvazione della nota di aggiornamento al DEFR."

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 22 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta regionale)

1. Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative agli accordi di programma quadro e ai patti territoriali, sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La Giunta regionale determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.

3. La Giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e patti di cui al comma 1."

Art. 18

(Integrazione della l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis

(Procedure interne per la presentazione di emendamenti agli atti di programmazione deliberati dall'Assemblea legislativa)

1. Le proposte di atti di programmazione di iniziativa della Giunta regionale trasmesse all'Assemblea legislativa ai fini della deliberazione da parte dell'Aula, sono esaminati dalle Commissioni consiliari competenti ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e possono essere emendate anche su iniziativa dei consiglieri regionali, secondo le disposizioni del regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Alle proposte di emendamento e sub-emendamento è allegata una relazione esplicativa dell'intervento proposto. I consiglieri regionali possono avvalersi dell'assistenza tecnica delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ai



fini della predisposizione degli emendamenti e sub-emendamenti.

2. Al fine di assicurare una adeguata assistenza tecnica le strutture dell'Assemblea legislativa possono richiedere direttamente alle strutture amministrative della Giunta regionale dati, informazioni e ogni elemento utile per supportare il consigliere regionale nella predisposizione delle proposte emendative di cui al comma 1.

3. Gli emendamenti e i sub-emendamenti di cui al presente articolo non possono essere esaminati dall'Aula se privi del visto del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa attestante l'avvenuta verifica dei requisiti ai fini dell'ammissibilità degli stessi secondo le disposizioni del regolamento interno dell'Assemblea legislativa."

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 23 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Verifica di coerenza con il Programma di Governo e con il Documento di Economia e Finanza Regionale)

1. Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6, con il Programma di Governo e con il DEFR, qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai direttori competenti per materia che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della Giunta regionale. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il Programma di Governo e con il DEFR espressi dagli altri direttori regionali."

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 24 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.

2. La Giunta regionale organizza un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.

3. La Giunta regionale individua:

a) le strutture deputate all'organizzazione e attuazione del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2;



- b) *i metodi e le procedure di valutazione dei progetti e delle politiche di intervento;*
- c) *i raccordi e le strumentazioni organizzative con analoghe procedure nazionali e dell'Unione Europea.”.*

Art. 21

(Sostituzione del Titolo III della l.r. 13/2000)

1. Il Titolo III della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“TITOLO III

Programmazione e bilancio

Sezione I

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

Art. 26

(Strumenti della Programmazione finanziaria)


1. *La Regione realizza la programmazione finanziaria, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche.*

Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria:

- a) *il DEFR trasmesso dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il 30 giugno di ciascun anno;*
- b) *la nota di aggiornamento al DEFR trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al DEF nazionale e comunque non oltre la data di adozione del disegno di legge di bilancio da parte della Giunta regionale;*
- c) *il disegno di legge di stabilità regionale;*
- d) *il disegno di legge di bilancio;*
- e) *il Piano degli indicatori di bilancio;*
- f) *il disegno di legge di assestamento del bilancio;*
- g) *eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.*

2. *Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale adotta, in coerenza con le previsioni del DEFR e della relativa nota di aggiornamento, il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio e li presenta all'Assemblea legislativa regionale.*

3. *Contestualmente alla presentazione dei disegni di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale può presentare*



all'Assemblea legislativa uno o più disegni di legge regionale collegati alla manovra di bilancio, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.

4. In un'unica sessione sono approvati il disegno di legge di stabilità, il disegno di legge di bilancio e gli eventuali disegni di legge collegati.


Art. 27

(Legge di stabilità regionale)

1. Il disegno di legge di stabilità regionale espone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DEFR e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

2. Il disegno di legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;*
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;*
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;*
- d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;*
- e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;*
- f) alla determinazione di aumenti di entrata o riduzioni di spesa fermo restando l'esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;*
- g) alla previsione di norme eventualmente necessarie a*



garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 28

(Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale)

1. Il bilancio di previsione finanziario costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione regionale finalizzato a rappresentare il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in base alla legislazione vigente, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in conformità al principio applicato della programmazione previsto dall'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 del medesimo decreto.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio per gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa ad esclusione delle previsioni relative ai rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e alle partite di giro.

4. Il bilancio di previsione finanziario costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.


5. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Art. 29

(Fondi speciali)

1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Alla legge di bilancio di previsione è allegato, in apposita tabella, l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili



con i fondi speciali articolato in specifiche partite, per ciascuna delle quali è indicato l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.

3. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

4. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.

5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

6. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

Sezione II

Bilancio di previsione finanziario


Art. 30

(Bilancio di previsione finanziario)

1. Entro il termine di cui all'articolo 26, comma 2, la Giunta regionale approva il disegno di legge del bilancio di previsione finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Il Bilancio di previsione finanziario, articolato per Titoli e Tipologie di Entrata e per Missioni, Programmi e Titoli della spesa, è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e l'unità di voto per la sua approvazione è costituita dalla Tipologia di entrata e dal Programma di spesa.

3. Al bilancio di previsione finanziario sono allegati i prospetti, i documenti e gli atti previsti dalla normativa statale e regionale vigente.



Art. 31

(Documento tecnico di accompagnamento)

1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio di previsione da parte dell'Assemblea legislativa, approva il documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011.
2. Il documento tecnico di accompagnamento, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, reca le entrate ripartite in titoli, tipologie e categorie e le spese ripartite in missioni, programmi e macroaggregati.

Art. 32

(Bilancio finanziario gestionale)

1. Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale approva il Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli.
2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati, rispettivamente, al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011.
3. I capitoli di entrata sono articolati in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione.
4. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.
5. Il bilancio finanziario gestionale provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie, stanziare nei pertinenti capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
6. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli.

Art. 33


(Centri di responsabilità amministrativa)

1. Il livello di responsabilità amministrativa è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio finanziario gestionale all'ordinamento legislativo e alle altre norme di organizzazione della Regione medesima.

Art. 34

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dall'Assemblea legislativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell'articolo 43 del d.lgs. 118/2011 e dei relativi



principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, dello Statuto, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale da approvarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 35

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.

2. Da tale fondo, sono prelevate, con determinazione del dirigente regionale competente in materia di bilancio, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa che si rivelino insufficienti, alla condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio.

3. L'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 2 è allegato al bilancio di previsione.

4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.

Art. 36

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 35, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei pertinenti capitoli di spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non devono comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità.

3. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2.

4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.

Art. 37

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale annuale di cassa è iscritto un



"Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

2. I prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con determinazione del dirigente regionale competente in materia di bilancio, previa verifica delle effettive disponibilità di cassa.

Art. 38

(Fondi e accantonamenti per passività potenziali)

1. Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

- a) fondo perdite società partecipate;*
- b) fondo passività potenziali per spese a carico della Regione.*

2. I prelievi dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. Ai fondi di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa e a fine esercizio, le relative economie di spesa confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione e sono immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011.

Art. 39


(Fondo rischi per le spese legate al contenzioso)

1. Ai sensi del paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

2. Nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui la Regione ha significative probabilità di soccombere.

3. Con la ricognizione del contenzioso esistente a carico della Regione, effettuata, con cadenza almeno semestrale, dall'Avvocatura regionale, vengono quantificati gli oneri di cui al comma 2 relativi agli esercizi considerati nel bilancio di previsione ed a quelli successivi, in base alla prevista data di conclusione di ciascun procedimento e all'andamento del giudizio.

4. La dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con riferimento agli esercizi considerati



nel bilancio di previsione, viene determinata sulla base degli oneri quantificati ai sensi del comma 3, tenuto conto delle quote del Fondo rischi per le spese legate al contenzioso accantonate nel risultato di amministrazione.

5. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 sono effettuati con deliberazione di Giunta regionale.

6. Al fondo di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa e a fine esercizio, le relative economie di spesa confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011.

Art. 40

(Assestamento di bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente, adotta il disegno di legge di assestamento del bilancio e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale ai fini della sua approvazione entro il 31 luglio, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del d.lgs. 118/2011.

Art. 41

(Variazioni di bilancio)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 48 e 51 del d.lgs. 118/2011, le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale. Le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, ovvero con determinazione dirigenziale, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:

- a) diverse categorie nell'ambito delle medesime tipologie di entrata e diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa;*
- b) l'attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa;*
- c) l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;*
- d) il prelievo dai Fondi di cui agli articoli 36, 38 e 39.*

3. Con determinazione dirigenziale del dirigente regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:

- a) capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato ivi inclusi quelli riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in*



- conto capitale;
- c) il prelievo dai fondi di cui agli articoli 35 e 37;
 - d) l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8, 9 e 11 del d.lgs. 118/2011;
 - e) l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;
 - f) le variazioni riguardanti il Fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, di competenza della Giunta regionale;
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale e a depositi bancari, intestati all'ente.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, ogni altra variazione al bilancio, deve essere approvata anche con legge regionale, entro il 30 novembre.

5. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere secondo le modalità previste dall'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011.

Art. 42

(Ricorso al debito)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, il ricorso al debito da parte della Regione è autorizzato dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi sui singoli esercizi finanziari futuri, la durata massima del periodo di rimborso e la copertura dei relativi oneri per l'intera durata del periodo di ammortamento. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti autorizzati è deliberata dalla Giunta regionale, la quale ne determina le modalità, le condizioni e la durata, nei limiti di quanto autorizzato con le leggi regionali di cui al comma 1.


Sezione III

Procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

Art. 43

(Procedimento integrato di formazione)

1. La formazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'articolo 26 costituisce procedimento integrato, al fine di assicurare trasparenza alle scelte di bilancio e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro



economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

2. La formazione degli strumenti di programmazione si raccorda, altresì, alla funzione di controllo della gestione e di valutazione dei risultati, nonché nelle sue varie articolazioni, alla misurazione e valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative in cui essa si articola.

3. Gli aspetti procedurali e operativi relativi agli strumenti di programmazione finanziaria sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 104 bis.

Art. 44

(Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

1. Al fine di assicurare in maniera organizzata ed efficace l'esame, la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale degli strumenti di programmazione finanziaria entro i termini stabiliti dalla presente legge, è istituita la sessione di bilancio.


2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 61, l'Assemblea legislativa regionale adegua il proprio regolamento interno ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'articolo 26, le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.

3. Dalla data di presentazione del disegno di legge della legge di stabilità regionale e fino all'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea legislativa regionale progetti di legge che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio di previsione.

Art. 45

(Divulgazione della conoscenza del bilancio e del rendiconto)

1. In conformità a quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, in apposita sezione del sito istituzionale della Regione sono pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale e tutti gli atti di variazione degli stessi, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il rendiconto generale con tutti gli allegati e il rendiconto semplificato di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto.



2. In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione:

- a) i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
- b) i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo secondo gli schemi previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Sezione IV

Leggi regionali di spesa – Copertura finanziaria

Art. 46

(Leggi regionali di spesa)


1. Nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporta attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

- a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e obbligatorio, che quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime;
- b) leggi che prevedono spese a carattere non obbligatorio, che possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio;
- c) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

2. I progetti di legge e gli emendamenti sono corredati di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, redatta secondo le procedure di cui agli articoli 48 e 49.

3. La relazione tecnica di cui al comma 2:

- a) esplicita le metodologie seguite ed i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione delle entrate e degli oneri




- recati da ciascuna disposizione e indica le relative coperture;
- b) indica le fonti dei dati impiegati per il calcolo e fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
 - c) specifica l'ammontare delle spese a carattere continuativo derivanti dall'attuazione di ciascuna disposizione e, per le spese in conto capitale, la modulazione degli oneri tra gli anni compresi nel bilancio di previsione nonché la quantificazione dell'onere complessivo per la completa realizzazione degli interventi previsti;
 - d) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;
 - e) indica, nel caso di progetti di legge e di emendamenti che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredati di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite;
 - f) contiene un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell'intero provvedimento legislativo e delle corrispondenti coperture previste nel Bilancio di previsione regionale.

Art. 47

(Copertura finanziaria delle leggi di spesa)

1. Ciascuna legge regionale indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri, secondo le modalità previste dal comma 2.
2. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente mediante:
 - a) l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
 - b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
 - c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
3. I mezzi di copertura sono indicati:
 - a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione,



nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;

b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.

4. Le leggi regionali per le quali non è previsto un limite massimo di spesa ai sensi del comma 1, dispongono le modalità di monitoraggio dell'andamento della spesa, al fine di prevenire il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni, e individuano le modalità per la compensazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni.

5. Le leggi regionali che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.

6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l'onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura.

Art. 48

(Proposte di legge regionale)

1. Gli effetti finanziari derivanti dai disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono la relazione tecnica di cui all'articolo 46 contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione del disegno di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

2. Il direttore regionale competente per materia, trasmette il disegno di legge, corredato della relazione di cui al comma 1, alla direzione regionale competente in materia di bilancio.

3. La direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui al comma 1:


a) verifica la congruità tra gli oneri previsti dal disegno di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio;

b) redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria del disegno di legge;

c) verifica e completa la relazione tecnica con le disposizioni finanziarie di cui alla lettera b) e con il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 46;

d) trasmette il testo del disegno di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredato dalla relativa relazione tecnica, alla direzione proponente.

4. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della Giunta



regionale disegni di legge sprovvisti della relazione tecnica di cui all'articolo 46, o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.

5. I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono inviati dalla direzione proponente al Comitato Legislativo, istituito con l'articolo 1, comma 1 del Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 1 (Istituzione del Comitato Legislativo), al fine di acquisirne il parere obbligatorio prima dell'adozione definitiva da parte della Giunta regionale.


6. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale, ai fini dell'esame da parte del competente organo dell'Assemblea legislativa, devono essere presentati corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3.

Art. 49

(Procedure per il raccordo tra strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale per la redazione della relazione tecnica)

1. Le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali sono corredati, oltre che della relazione illustrativa, di una scheda finanziaria contenente la quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e i mezzi di copertura ovvero che dà conto della neutralità finanziaria; la scheda finanziaria è predisposta a cura del proponente, secondo i modelli approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il proponente può avvalersi, ai fini della predisposizione della scheda finanziaria, dell'assistenza delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa, nonché dell'assistenza delle strutture della Giunta regionale competenti in base alla materia trattata dalla proposta di legge o dall'emendamento e della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di bilancio, anche richiedendo dati e informazioni alle medesime strutture. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza tecnica, le strutture dell'Assemblea legislativa possono richiedere direttamente alle strutture amministrative della Giunta regionale, tra cui quella competente in materia di bilancio, ogni elemento utile ai fini della predisposizione della scheda finanziaria a supporto dell'iniziativa legislativa dei consiglieri regionali, compresa la verifica sul sistema informativo contabile della Regione delle coperture finanziarie.

2. Le Commissioni consiliari, prima del voto che precede la trasmissione della proposta di legge all'Aula secondo le modalità del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, richiedono alla competente struttura dell'Assemblea legislativa




la relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, per le proposte di legge al loro esame, fatti salvi i casi di cui all'articolo 48, comma 6, o il suo aggiornamento, anche in considerazione degli emendamenti presentati.

3. La struttura competente dell'Assemblea legislativa predisponde la relazione tecnica o il suo aggiornamento nel termine indicato dalla Commissione nella richiesta di cui al comma 2, anche con il supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio, ove, nello stesso termine, tale supporto sia stato richiesto dalla medesima struttura dell'Assemblea legislativa. Nel caso di inosservanza del termine, le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, alla Commissione stessa. La relazione tecnica, o il suo aggiornamento, predisposta ai sensi del presente comma, è sottoscritta dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, viene allegata alla proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge.

4. Ciascun consigliere proponente di un progetto di legge, qualora l'atto non è esaminato dalla Commissione consiliare entro i termini previsti dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa, può chiedere, decorsi detti termini, direttamente alle strutture competenti dell'Assemblea legislativa le istruttorie tecnico-giuridica e finanziaria per verificare la fattibilità del progetto stesso, nonché (la relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, che viene predisposta dalla struttura competente dell'Assemblea legislativa con il supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio. I Responsabili delle strutture competenti dell'Assemblea legislativa rimettono ai consiglieri proponenti la documentazione di cui al presente comma entro 45 giorni dalla richiesta ed entro tale termine si raccordano, per gli aspetti finanziari, con la direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio. Nel caso di inosservanza del termine le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, ai proponenti.

5. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa i progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, sottoscritta dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, fatta salva l'ipotesi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale per i quali non si sia reso necessario aggiornare la relazione tecnica ai sensi del comma 2. I disegni di legge d'iniziativa della Giunta regionale la




cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2 sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 6.

6. Per gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate e per quelli compensativi presentati al testo del progetto di legge trasmesso dalla Commissione all'Aula o iscritto all'ordine del giorno di seduta dell'Aula, la competente struttura dell'Assemblea legislativa verifica i contenuti della scheda finanziaria correlata, anche con il supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio, nel più breve termine tecnicamente possibile e comunque prima dell'inizio della trattazione dell'atto nella seduta dell'Aula. Nel caso di inosservanza del termine, le strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale ne indicano le ragioni, in forma scritta, al Presidente dell'Assemblea legislativa e ai proponenti. La scheda finanziaria eventualmente anche corretta o integrata, vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, costituisce la relazione tecnica a corredo dell'emendamento.

7. Gli emendamenti e sub-emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali che non determinano nuove o maggiori spese o minori entrate ovvero corredati della clausola di neutralità finanziaria sono accompagnati da una scheda finanziaria semplificata predisposta a cura del proponente, il quale si può avvalere del supporto delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di bilancio. Tale scheda contiene gli elementi di cui all'articolo 46, comma 3, lettera e) ed è sottoposta a verifica tecnica della competente struttura dell'Assemblea legislativa, la quale può apportare eventuali correzioni o integrazioni per quanto concerne i dati e gli elementi tecnici; detta struttura si può avvalere del supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio. A seguito della verifica, la scheda finanziaria con le eventuali correzioni o integrazioni della struttura competente dell'Assemblea legislativa è vistata dal responsabile della struttura stessa e costituisce la relazione tecnica degli emendamenti e sub-emendamenti di cui al presente comma.

8. Gli emendamenti e sub-emendamenti di cui al comma 7 non possono essere esaminati dall'Aula se privi del visto attestante l'avvenuta verifica di cui al medesimo comma 7.

9. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale verificano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i modelli di relazione tecnico-finanziaria



previsti da proprie deliberazioni e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di apportare le modifiche eventualmente necessarie all'adeguamento alle disposizioni della presente legge. Le eventuali modifiche sono deliberate d'intesa tra Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e Giunta regionale; fino all'adozione di tali modifiche, continuano ad utilizzarsi i modelli in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

(Leggi regionali di garanzia)

1. La legge regionale che, nel rispetto di quanto previsto al comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri organismi per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio regionale viene effettuato un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti", al fine di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico della Regione in caso di escussione del debito garantito, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

3. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.


4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.

5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della l. 350/2003, a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive o della definitiva escussione della garanzia, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito della Regione, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario."

Art. 22

(Sostituzione della rubrica del Titolo IV della l.r. 13/2000)

1. La rubrica del Titolo IV della l.r. 13/2000, è sostituita dalla seguente: "Bilanci degli Enti e degli organismi strumentali".



Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 61 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 61

(Autonomia contabile dell'Assemblea legislativa regionale)

1. *L'Assemblea legislativa regionale, in base all'articolo 47 dello Statuto, ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal d.lgs. 118/2011.*

2. *Nell'ambito del bilancio della Regione, l'Assemblea legislativa dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal d.lgs. 118/2011."*

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 62 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:


"Art. 62

(Formazione e approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa regionale)

1. *Per consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione degli stanziamenti necessari all'Assemblea legislativa per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, provvede, entro il 15 ottobre di ogni anno, a comunicare al Presidente della Regione il fabbisogno di spesa dell'Assemblea legislativa.*

2. *Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la struttura competente in materia di bilancio dell'Assemblea legislativa predispone lo schema di bilancio, sulla base del fabbisogno di spesa di cui al comma 1 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri finanziari del bilancio regionale.*

3. *Sulla base dello schema di bilancio di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza delibera la proposta di bilancio unitamente alla relazione di accompagnamento e la trasmette per l'approvazione all'Assemblea, previo esame della commissione consiliare competente. L'Assemblea legislativa*



approva il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione.

4. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione per l'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea legislativa costituiscono spese obbligatorie per la Regione e sono trasferite su richiesta del suo Segretario, in una o più soluzioni.”.

Art. 25

(Sostituzione dell'articolo 63 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 63 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 63

(Bilanci degli enti e organismi strumentali della Regione)

1. Gli enti e organismi strumentali della Regione conformano il proprio sistema contabile e la propria gestione alle disposizioni e ai principi contabili del d.lgs. 118/2011.

2. I bilanci di previsione o il budget economico degli enti strumentali della Regione, comunque costituiti, sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

3. I rendiconti o i bilanci di esercizio degli enti e organismi strumentali della Regione sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Gli enti e organismi strumentali della Regione pubblicano i propri bilanci in apposita sezione del proprio sito istituzionale collegata al sito istituzionale della Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011.”.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 64 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 64


(Esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti)

1. Sono estese agli enti e organismi strumentali della Regione le norme concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'articolo 34.

2. La legge regionale di cui all'articolo 34, comma 2, contiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti e organismi strumentali.”.

Art. 27

(Sostituzione dell'articolo 65 della l.r. 13/2000)



1. L'articolo 65 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 65

(Bilancio consolidato)

1. La Giunta regionale redige il bilancio consolidato, predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente, con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal d.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011.

2. Gli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate, individuate con i criteri di cui agli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, nonché del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, trasmettono telematicamente le risultanze dei propri bilanci alla Giunta regionale secondo gli schemi di cui all'Allegato 11 al d.lgs. 118/2011 e nel rispetto delle direttive che annualmente vengono emanate dalla Regione.

3. La Giunta regionale trasmette il bilancio consolidato all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.

4. Il bilancio consolidato, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 11 del d.lgs. 118/2011, è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

5. Il bilancio consolidato è approvato dall'Assemblea legislativa entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento."

Art. 28

(Integrazione alla l.r. 13/2000)


1. Dopo l'articolo 65 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

"Art. 65-bis

(Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate e per l'attuazione di progetti regionali)

1. Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della delega.

2. Le leggi medesime stabiliscono altresì le modalità di iscrizione dei fondi stessi nel bilancio degli enti locali delegati, nonché i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti e degli altri documenti necessari per il controllo di cui all'articolo 103.



3. Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative, si provvede a carico di appositi stanziamenti di spesa da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.

4. I fondi assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di funzioni delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese degli enti medesimi.”.

Art. 29

(Sostituzione della rubrica del Titolo V della l.r. 13/2000)

1. La rubrica del Titolo V della l.r. 13/2000, è sostituita dalla seguente:
“Gestione del bilancio”.

Art. 30

(Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 84 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 84


(Gestione delle entrate e delle spese)

1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 nonché dei relativi principi contabili generali e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato decreto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 53, 54 e 55 del d.lgs. 118/2011, al fine di garantire la puntuale gestione delle entrate, i dirigenti competenti provvedono al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti di competenza e curano la fase di riscossione attivando, nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure compensative, ovvero quelle per la riscossione coattiva del credito, ai sensi della normativa vigente.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 58, del d.lgs. 118/2011, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, è trasmesso al Servizio ragioneria ed è corredato del piano finanziario di attuazione nel quale è indicato il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti.

4. La competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con riferimento ai capitoli loro assegnati nel



bilancio finanziario gestionale.

5. Negli atti comportanti spesa a carico del bilancio regionale i dirigenti competenti per materia, nell'apportare la propria firma, assumono la responsabilità della rispondenza dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le disposizioni legislative le hanno destinate, nonché della regolarità del procedimento amministrativo e della documentazione giustificativa della spesa.

6. Qualora il Servizio ragioneria riscontri irregolarità o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi del presente articolo, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, il Servizio ragioneria indica al centro medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

7. Qualora il responsabile del Servizio ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione.”.

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 85 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 85 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 85

(Gestione unificata delle spese strumentali)

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, può essere affidata ad un'unica struttura regionale.

2. L'individuazione delle spese che sono effettuate con le modalità di cui al comma 1, nonché delle strutture di gestione unificata, è effettuata dalla Giunta regionale.


3. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse sugli stanziamenti di bilancio di rispettiva competenza.”.

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 86 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 86



(Riaccertamento dei residui)

1. *In sede di predisposizione dello schema di rendiconto della gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, il Servizio ragioneria avvia e cura il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8, del d.lgs. 118/2011, fermo restando la responsabilità delle singole strutture amministrative regionali in merito al mantenimento, cancellazione o reimputazione delle obbligazioni contabili in base all'esigibilità delle stesse.*
2. *Con deliberazione di Giunta regionale sono approvati gli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del preventivo parere."*

Art. 33


(Sostituzione dell'articolo 87 della l.r. 13/2000)

1. *L'articolo 87 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:*

"Art. 87

(Rendiconto di gestione)

1. *I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.*
2. *Il rendiconto della gestione, il cui schema è predisposto dal Servizio ragioneria e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale per il successivo inoltro all'Assemblea legislativa ed alla Corte dei conti per il Giudizio di parifica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, è approvato con le modalità di cui all'articolo 66 del d.lgs. 118/2011.*
3. *Il rendiconto generale è composto dal Conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, ed è predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 10 del d.lgs. 118/2011.*
4. *Al rendiconto sono allegati i documenti di cui all'articolo 63, comma 4, del d.lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione di cui al comma 6 dell'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e tutti gli altri allegati richiamati da specifiche disposizioni statali e regionali.*
5. *Ai fini dell'allegazione al rendiconto, entro il mese di febbraio di ogni anno la struttura amministrativa competente approva l'inventario della consistenza dei beni mobili, immobili e patrimoniali della Regione.*
6. *Nella relazione sulla Gestione sono indicate, altresì, le informazioni quantitative contenute nel Conto Economico e*



nello Stato Patrimoniale, i criteri di valutazione applicati alle singole voci del bilancio, le politiche concernenti le voci delle immobilizzazioni e correlati ammortamenti e le motivazioni delle riduzioni di valori se verificatesi, nonché l'analisi delle componenti del patrimonio netto, dei fondi e delle altre voci del passivo nelle principali variazioni verificatesi durante l'esercizio. Nella relazione sulla Gestione possono essere inserite anche altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, ritenute significative nei singoli esercizi finanziari.

7. Al rendiconto sono, altresì, allegati tutti i documenti che la Regione intende predisporre per la migliore comprensione dei dati contabili e quelli specificamente richiesti in sede di Giudizio di parifica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

8. Contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati dell'Assemblea legislativa regionale e degli eventuali organismi strumentali. Il rendiconto consolidato, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 10 del d.lgs. 118/2011, è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.”

Art. 34

(Sostituzione dell'articolo 88 della l.r. 13/2000)


1. L'articolo 88 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 88

(Debiti fuori bilancio)

1. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa effettuano spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato nelle scritture contabili e la relativa attestazione della copertura finanziaria da parte del Servizio ragioneria.

2. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.



3. *La Giunta regionale, con delibera, disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011.*

4. *La Giunta regionale può destinare annualmente una quota del risultato positivo di amministrazione, determinato in sede di approvazione del rendiconto, al "Fondo per passività potenziali" istituito nel bilancio di previsione regionale."*

Art. 35

(Sostituzione dell'articolo 89 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 89 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 89

(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità)

1. *La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.*

2. *L'annullamento dei crediti di cui al comma 1 viene disposto mediante deliberazione della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori."*

Art. 36

(Sostituzione dell'articolo 90 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 90 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 90

(Servizio di tesoreria)


1. *L'affidamento del Servizio di tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).*

2. *L'atto deliberativo che autorizza la procedura di affidamento prevede apposite disposizioni di indirizzo in merito al corrispettivo del Servizio nonché al criterio di aggiudicazione da adottare.*

3. *Il Servizio di tesoreria della Giunta regionale è disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dal dirigente del Servizio ragioneria.*

4. *La convenzione precisa le modalità per l'esercizio del Servizio di tesoreria con particolare riferimento a:*

a) *condizioni economiche per l'espletamento del Servizio;*



- b) *servizi oggetto dell'affidamento;*
- c) *modalità di espletamento del Servizio;*
- d) *durata del Servizio;*
- e) *obblighi di comunicazione delle operazioni eseguite;*
- f) *obblighi del tesoriere.*

5. *Ogni deposito o conto corrente comunque costituito, è intestato alla Regione e viene gestito dal tesoriere.*

6. *La Regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della Regione almeno ogni 15 giorni."*

Art. 37

(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 90 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

"Art. 90-bis

(Anticipazione di cassa)

1. *Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte con il tesoriere della Regione anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.*

2. *Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il Servizio di tesoreria.*

3. *Alle anticipazioni contratte della Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.*

4. *Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni, il Servizio ragioneria dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 10 giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso."*


Art. 38

(Modificazione all'articolo 95 della l.r. 13/2000)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 13/2000, dopo la parola: "contabile" sono aggiunte le seguenti: "e controllo successivo di regolarità amministrativa".

Art. 39

(Integrazione alla l.r. 13/2000)



1. Dopo l'articolo 96 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

"Art. 96-bis

(Controllo successivo di regolarità amministrativa)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali è esercitato dal Servizio Audit Interno e Comunitario, struttura speciale direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale). La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le finalità, l'ambito, l'oggetto e i principi metodologici del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali.

2. La Giunta regionale può altresì attribuire al Servizio Audit Interno e Comunitario specifiche attività ispettive, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo. Il Servizio propone alla Giunta regionale di poter effettuare specifiche verifiche ispettive qualora dagli esiti dei controlli di propria competenza di cui al comma 1 emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione.

3. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, il Servizio Audit Interno e Comunitario richiede alle strutture dirigenziali interessate qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritenga utile per l'esercizio e per le finalità del controllo. I dirigenti sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste."

Art. 40

(Modificazione all'articolo 97 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 3 dell'articolo 97 della l.r. 13/2000, le parole: "di direzione di cui all'articolo 48" sono sostituite dalle seguenti: "finanziario gestionale di cui all'articolo 32".

Art. 41


(Sostituzione dell'articolo 98 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 98 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 98

(Performance dei dirigenti)

1. La struttura regionale deputata alla performance supporta la Giunta regionale nell'individuazione degli obiettivi strategici dei direttori regionali ed affianca le direzioni regionali competenti per materia nell'individuazione degli obiettivi strategici dei direttori degli enti e agenzie regionali.



2. La valutazione dei dirigenti, in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione Umbria, è finalizzata a verificare le prestazioni lavorative ed i risultati raggiunti dai dirigenti, al miglioramento dell'organizzazione e dei processi di lavoro, a sviluppare specifiche politiche per la valorizzazione della risorsa umana anche mediante la definizione di piani di formazione e arricchimento professionale, di carriera e di miglioramenti retributivi sulla base di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro vigenti.


3. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti, del conseguimento degli obiettivi ad essi fissati e dei comportamenti manageriali è effettuata:

- a) dalla Giunta regionale per il Direttore generale sulla base della proposta dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 98-ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
- b) dalla Giunta regionale per i direttori regionali, su proposta del Direttore generale, sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98-ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
- c) dalla Giunta regionale per i direttori degli enti e agenzie regionali, sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98-ter supportato dalla struttura regionale deputata alla performance su proposta della struttura regionale competente per materia;
- d) dai direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98-ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
- e) dai direttori di enti e agenzie regionali per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.

4. In caso di mancata nomina del Direttore generale, la Giunta regionale effettua la valutazione dei direttori regionali, sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 98-ter, supportata dalla struttura regionale deputata alla performance.

5. I criteri, i parametri, gli indicatori da prendere a riferimento, l'iter procedurale della valutazione sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base dei seguenti principi:

- a) l'organo che effettua la valutazione ha diretta conoscenza dell'attività del valutato;



- b) *è garantita la partecipazione del valutato al procedimento di valutazione;*
 - c) *la valutazione è basata su elementi oggettivi, viene effettuata con i criteri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione.*
6. *La valutazione del personale non dirigenziale è effettuata dai dirigenti responsabili di Servizio sulla base dei principi previsti dal comma 4 in quanto applicabili e dei criteri previsti dal CCNL vigente.”.*

Art. 42

(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 98-bis della l.r. 13/2000, è aggiunto il seguente:

“Art. 98-ter


(Organismo indipendente di valutazione)

1. *L'Organismo indipendente di valutazione esercita funzioni e compiti previsti dal d.lgs. 150/2009 e successive modificazioni, nonché quelli previsti dal ciclo della performance vigente e dallo specifico disciplinare di organizzazione e funzionamento del medesimo organismo, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.*
2. *All'Organismo indipendente di valutazione sono, inoltre, attribuiti i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal d.lgs. 33/2013.*
3. *La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione e i successivi atti di adeguamento agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”.*

Art. 43

(Modificazione all'articolo 99 della l.r. 13/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:
- “2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'Organismo indipendente di valutazione.”.*



Art. 44

(Modificazione all'articolo 101-quater della l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 101-quater della l.r. 13/2000, le parole: *"di cui all'articolo 84, comma 3, lettera b)"* sono sostituite dalla seguente: *"annuale"*.

Art. 45

(Modificazione all'articolo 103 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 103 della l.r. 13/2000, le parole: *"53, comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"65-bis, comma 2"*.

Art. 46

(Modificazioni all'articolo 104 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 13/2000, le parole: *"legge quadro in materia di bilancio e contabilità delle regioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"* sono sostituite dalle seguenti: *"normativa statale vigente"*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 13/2000, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Regione trasmette alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e accede alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

Art. 47

(Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 104 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:


"Art. 104-bis

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, adotta, con uno o più regolamenti, disposizioni tecniche di attuazione della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono disciplinare, in particolare:

- a) le modalità operative e procedurali inerenti la rilevazione delle entrate e delle spese;*
- b) le modalità operative inerenti il sistema contabile economico-patrimoniale;*
- c) le modalità di gestione delle casse economali e dei beni*




- mobili regionali;*
- d) *le modalità operative e procedurali inerenti la rendicontazione e il bilancio consolidato;*
 - e) *le modalità organizzative relative al sistema dei controlli interni di cui all'articolo 95;*
 - f) *le modalità operative e procedurali inerenti gli strumenti di programmazione finanziaria e ogni altro oggetto, attuativo delle disposizioni contenute nella presente legge, per il quale il d.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati dispongono un rinvio all'ordinamento contabile della Regione."*

Art. 48
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 13/2000:
- a) l'articolo 8;
 - b) l'articolo 12;
 - c) la Sezione III del Titolo II denominata "Procedure di formazione degli atti di programmazione" e gli articoli 16, 17 e 18 in essa contenuti;
 - d) la Sezione IV del Titolo II denominata "Verifica dell'attuazione degli atti di programmazione";
 - e) la Sezione I del Titolo IV denominata "Esercizio provvisorio" e gli articoli 58 e 59 in essa contenuti;
 - f) la Sezione II del Titolo IV denominata "Acquisizione delle Entrate" e l'articolo 60 in essa contenuto;
 - g) la Sezione III del Titolo IV denominata "Erogazione delle spese" e gli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 in essa contenuti;
 - h) la Sezione IV del Titolo IV denominata "Funzionari delegati" e gli articoli 76 e 77 in essa contenuti;
 - i) la Sezione V del Titolo IV denominata "Servizio di Tesoreria" e gli articoli 78 e 79 in essa contenuti;
 - l) la Sezione VI del Titolo IV denominata "Residui" e gli articoli 80, 81, 82 e 83 in essa contenuti;
 - m) gli articoli 105, 106, 107 e 108.

Art. 49
(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento alle proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali già presentate ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 48-bis della l.r. 13/2000, come inserito dalla presente legge, non si applicano, esclusivamente, ai progetti di legge già iscritti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa nonché agli eventuali emendamenti e sub emendamenti proposti ai medesimi progetti



di legge, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a detta data, fatto salvo il caso di rinvio dell'atto in Commissione secondo le norme del regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo, Flussi documenti e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi".